



**I.C. "A.S. MAZZOCCHI"**

S. Maria C.V. (Ce)

PLESSO EX EGAM - scuola secondaria di I grado e uffici amministrativi: Via Avezzana - ☎ 0823845912 📠 0823795914

PLESSO S. ERASMO - scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado: Via Mascagni ☎ 📠 0823799505

PLESSO SANT'ANDREA – scuola dell'Infanzia – Primaria: P.zza Giovanni XXIII tel 0823/898090

E-MAIL: [ceic83800d@istruzione.it](mailto:ceic83800d@istruzione.it) SITO WEB <http://www.mazzocchiscuola.gov.it>

C.F. 80005970613

DISTRETTO 16



Ai Docenti  
Ai genitori degli alunni  
Sede

Al sito web (in chiaro)

### **Oggetto: giustificazione delle assenze.**

In base al DPR 1518/1967, tuttora vigente in Regione Campania, nelle scuole di ogni ordine e grado è obbligatorio presentare un certificato medico che attesta l'idoneità alla riammissione dopo un'assenza per malattia superiore a 5 giorni, cioè al rientro dal sesto giorno in poi. In caso di assenza dovuta a ragioni diverse, è sufficiente la giustificazione scritta dei genitori, redatta nell'apposito libretto. Se quest'ultimo non è ancora stato ritirato, la giustificazione può essere sottoscritta da uno dei genitori in carta libera.

Ulteriore avvertenza in tal senso proviene dalla letteratura giuridica e normativa legata all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Infatti per quanto concerne la giustificazione delle assenze degli alunni per malattia, non essendo intervenute ad oggi disposizioni normative diverse in merito e fino a diversa indicazione, si richiama la vigenza del DPCM 8/3/2020 – *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) in GU n.59 del 8-3-2020”*, che all'art. 2 (*Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*) lett. l), dispone: *“la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”*.

Particolari procedure sanitarie e medico-legali devono essere osservate nel caso in cui lo studente sia stato infettato dal virus SARS-COV2. Saranno le autorità competenti (pediatra di famiglia e ASL) ad applicare il protocollo emergenziale dalla diagnosi fino alla risoluzione della malattia e alla conseguente certificazione di riammissione a scuola, secondo quanto chiarito nell'ultima circolare del Ministero della Salute n.30847 del 24/09/20.

Il dirigente scolastico  
Prof. Antonio Sapio  
*Firma sostituita a mezzo stampa*